



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA R.D.O. n. **5973763** per Convenzione per prove di laboratorio sui materiali da costruzione e strutture dei contratti in corso di esecuzione. CIG BA0D3176EE.

Aggiudicatario: **LABORTEST SRL**

PREMESSO CHE:

- con Atto Autorizzativo nr. 15 del 12/01/2026 questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo;
- che a seguito della suddetta procedura esperita sul portale MEPA il giorno 21 (ventuno) Gennaio 2026 e che in pari data, con verbale nr. 04 veniva deliberata ed approvata, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo presunto di **€ 35.000,00 (trentacinquemila/00)**, oltre I.V.A. se dovuta, che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore
- con Atto Dispositivo n. 26 del 21/10/2026 viene impegnata la somma per il predetto incarico e conseguenti oneri;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conferma e si ratifica la precedente narrativa, che forma parte integrante del
presente atto negoziale, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di prove di laboratorio sui materiali da
costruzione e strutture dei contratti in corso di esecuzione, di cui all'allegato
prove, allegato alla presente, già firmato per accettazione.

**Si precisa che il ritiro e la consegna del materiale oggetto della
convenzione, sarà a carico di Codesta Società.**

ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell'atto negoziale

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono
osservate le norme di seguito elencate:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;
- D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato
“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle
presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente
con le disposizioni del citato Regolamento;
- D. Lgs. n.81/2008;
- Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Decreto 2 Marzo 2018 del M.I.T.;
- Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative

- R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – Valore della convenzione e durata

L'ammontare presunto della convenzione è di **€ 35.000,00**

(trentacinquemila/00) oltre I.V.A. se dovuta.

Gli oneri derivanti dalle relative prove da effettuare, trovano copertura finanziaria nelle Somme messe a Disposizione dell'Amministrazione, citate nei corrispondenti estimativi di spesa approvati.

Trattandosi di fornitura a richiesta, verranno liquidate solo le prestazioni effettivamente commissionate di volta in volta dalla Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto a mezzo lettera di commessa, applicando la percentuale di ribasso offerto, pari al **20,00%** con l'applicazione dell'esonero cauzionale richiesto pari all'**1,00%** oltre **IVA** se dovuta, al prezzo di ogni singola prestazione di cui all'articolo 1, previa dichiarazione di buona esecuzione/verbale di collaudo redatto nei modi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto precede, la presente, si intenderà esaurita qualunque sia stato l'ammontare della spesa maturata senza che codesta ditta abbia nulla a che pretendere.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

La durata della presente convenzione è dalla data di sottoscrizione, fino al **31/12/2026** ovvero, in data precedente, nel momento in cui si raggiunga il limite dei **€ 35.000,00** oltre IVA se dovuta, quale valore complessivo degli ordini emessi; non sarà soggetta a tacito rinnovo, pertanto, alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

A scadenza, potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. L'eventuale proroga concessa non potrà comunque superare i tre mesi ed il contraente dovrà rispettare nell'esecuzione delle prestazioni gli stessi prezzi, patti e condizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 4 – modalità e tempi di esecuzione

Il ritiro e la consegna di tutto il materiale da analizzare da e presso questa Direzione sarà a carico di Codesta Ditta. Le prove da effettuare, saranno commissionate, di volta in volta dalla Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto a mezzo lettera di commessa che conterrà il termine di adempimento pari a **15 (quindici)** giorni solari/consecutivi e l'indicazione del tipo di materiale e relativa analisi da effettuare. Per eventuali prove di laboratorio e saggi eventualmente non contemplati nell'elenco sopra menzionato, la Ditta si obbliga ad applicare lo stesso sconto previsto dalla convenzione medesima, da praticare sui listini ufficiali

ARTICOLO 5 – Penalità

In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice. La penale per ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 6 – Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'appaltatore è stato esonerato dalla presentazione della polizza

fidejussoria definitiva, in quanto gli è stato accordato l'esonero cauzionale dell'1% richiesto dallo stesso.

ARTICOLO 7 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2023 oltre che quelli del Capitolato Generale.

7-a) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata d’ufficio da questa amministrazione, la stessa provvederà ad effettuare la detrazione pari al debito sull’unico pagamento previsto.

ARTICOLO 8 – Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’esecutore

8.1) Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

8.2) Il direttore dell’esecuzione o l’affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’affidatario, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

8.3) Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l’affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo

caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

8.4) L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 9: Eccezioni e riserve dell'esecutore

9.1) Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

9.2) L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

9.3) Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 10 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione per ogni singola commessa commissionata da questa Stazione Appaltante, mediante ordini di pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati all'appaltatore, estinguibili mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui codesta azienda si sia resa possibile successivamente:

- alla dichiarazione di buona esecuzione redatta nei modi previsti dalla normativa vigente;
- alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio per la Marina Militare - Taranto è: **F691IT** previa successiva nostra comunicazione;
- all'acquisizione d'ufficio del documento unico di Regolarità contributiva (DURC, INARCASSA, ecc.) nei riguardi dei propri dipendenti;
- all'eventuale accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.

La Ditta, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 del M.E.F., dovrà emettere fattura elettronica relativa alla presente fornitura indicando il seguente codice ufficio **F691IT** ed inviarla al Sistema di Interscambio – SdI, che sarà comunicato di volta in volta.

All'uopo la Ditta dovrà preventivamente accreditarsi sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata alla Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto, Rampa Leonardo da Vinci, 1 – Codice Fiscale 80002890731. Sulla stessa dovranno essere indicati il C.I.G., il codice IBAN su cui effettuare il pagamento e la dicitura “SPLIT PAYMENT” o “SCISSIONE DEL PAGAMENTO” (ex art. 2, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015 del M.E.F.). Inoltre, qualora la fornitura sia I.V.A. esente, la fattura dovrà riportare esplicita menzione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (dicitura da inserire: imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014 del M.E.F.)

La mancanza di uno dei predetti elementi e la mancata corrispondenza tra il prezzo e l'I.V.A. indicati nell'ordinativo comporterà il rigetto della fattura e, conseguentemente, la mancata decorrenza dei termini per i pagamenti.

ARTICOLO 11 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell'accreditamento a questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60 giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 12 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 13 – Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A., quando dovuta, sarà a carico di questa Amministrazione e sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di codice fiscale dell'appaltatore è: **06811860722**.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 14 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in Viale Dei Carrubbi SN - 70033 CORATO (BA), indirizzo Pec: labortestsrlcorato@pec.it, ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

ARTICOLO 15 – Registrazione

Giusta quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. **5** comma **2**, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 16 – Spese contrattuali

Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Il valore dell'imposta di bollo è stato determinato ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, in applicazione della Tabella A di cui all'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice.

ARTICOLO 17 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 19 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

ARTICOLO 20 – Efficacia

Il presente affidamento ha efficacia per l'appaltatore e per questa Amministrazione a partire dalla data dell'Ordine di Stipula sulla piattaforma MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come per legge.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Il presente atto è da intendersi accettato con la ratifica dell'ordine di Stipula.